



Endas Emilia Romagna

con il sostegno di

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

con il patrocinio di

COMUNE DI BOLOGNA

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI,

VOLONTARIATO E RAPPORTI

CON L'ASSOCIAZIONISMO

Partecip...Azione

Una giornata dedicata all'Associazionismo di promozione sociale

Lunedì 8 ottobre 2012 ore 10

Cappella Farnese di Palazzo D'Accursio - Bologna

In collaborazione con le associazioni regionali di promozione sociale Acli, Aics, Arci e Forum Terzo Settore Emilia Romagna.

Partecip...azione sarà una giornata per dare spazio al mondo dell'associazionismo, a dubbi, quesiti e domande di operatori di associazioni di promozione sociale, di dirigenti di circoli, di volontari e di singoli cittadini impegnati nel sociale.

I lavori, dopo il saluto delle istituzioni, saranno introdotti dalla relazione del Prof. Avv. Daniela Memmo sulla natura giuridica delle organizzazioni collettive, soffermandosi sulla disciplina di quelle con o senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica e su tutti gli obblighi che ne derivano. La giornata proseguirà poi con l'approfondimento di tematiche legate al ruolo dell'associazionismo nella società, punto fermo di aggregazione sociale e civile, valore aggiunto e preziosa risorsa per la collettività, elemento fondamentale per la sussidiarietà.

Durante il convegno avranno anche spazio i racconti di alcune buone pratiche - gestioni positive di associazioni - da parte di enti associativi del territorio e i lavori si concluderanno con ampio spazio al dibattito e alla discussione.



Programma

h. 10/10.30
Saluto delle istituzioni

h. 10.30/11.30
DANIELA MEMMO
(professore ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli studi di Bologna):
"Natura giuridica delle organizzazioni collettive"

h. 11.30/12.30
COMUNE DI BOLOGNA
"Il Comune di Bologna e le libere forme associative"

h. 12.30/13
ENDAS
"Associazionismo, valore aggiunto per le istituzioni"

h. 13/13.30
AICS
"Attività come aggregazione sociale"

h. 13.30/14.30
Pausa

h. 14.30/15
BUONA PRATICA
"L'Enciclopedia libera ed istantanea dell'associazionismo progetto informatico di Endas Emilia Romagna"

h. 15/15.30
ARCI
"Il ruolo della promozione sociale nel contesto regionale"

h. 15.30/15.45
BUONA PRATICA
"Parla una associazione Arci"

h. 15.45/16.15
FORUM TERZO SETTORE EMILIA ROMAGNA
"La sussidiarietà"

h. 16.15/16.30
BUONA PRATICA
"Associazione sportiva Edera Forlì"

h. 16.30/17
ACLI
"Funzione sociale dei circoli e delle società sportive"

h. 17/17.30
DIBATTITO

ASSOCIAZIONISMO

valore aggiunto per le istituzioni

di Luciano Biasini

Presidente regionale Endas Emilia Romagna

Che le attività rivolte ai cittadini debbano essere svolte primariamente nell'ambito più vicino ai cittadini stessi è un concetto condiviso. Un problema da affrontare subito è infatti quello della diminuzione dell'intervento diretto dello Stato nel mantenimento del livello di Welfare. Il livello di Welfare inteso come attenzione ai bisogni dei meno abbienti, non deve essere necessariamente ridotto e neanche la spesa per il sostenimento di un certo tipo di Welfare deve essere necessariamente minore. Semmai deve aumentare l'efficienza del sistema del Welfare e il suo rendimento (nel senso di rapporto benefici/costi). Per ridurre i costi e l'inefficienza dunque, mentre si riduce l'intervento dello Stato, bisogna riconsiderare il valore dell'attività del privato e, soprattutto, del privato/sociale. C'è un ritardo in Italia nella crescita del terzo settore. Di un terzo settore - è ovvio - "positivo e virtuoso".

"In che cosa consiste il *valore aggiunto* che le organizzazioni di promozione sociale conferiscono all'azione amministrativa?" L'esperienza ci dice che su questo *non c'è ancora una consapevolezza condivisa* tra le stesse associazioni; che però in genere le istituzioni amministrative e i loro dirigenti e operatori (per non dire dei politici) tendono ad avere una *visione riduttiva* di questo valore aggiunto (nella pratica più ancora che nella cultura dichiarata).

Perché parliamo di valore aggiunto? Per molti motivi. Parliamo di valore aggiunto perché facciamo promozione sociale. Perché siamo sensori dei bisogni dei cittadini. Perché anticipiamo le innovazioni necessarie nelle risposte da dare ai cittadini. Perché siamo soggetti di welfare comunitario. Perché gestiamo servizi e contribuiamo a contenere la spesa sociale e ad accrescere la sua efficacia. Sono tutte cose importanti e non sempre tenute nel debito conto dalle istituzioni nostre interlocutrici.

Ma il fattore di gran lunga più rilevante che genera valore aggiunto è un'altro: la nostra capacità di promuovere **cittadinanza attiva**. Cioè di includere e coinvolgere cittadini che partecipano.

Bisogna però chiarire e condividere questo concetto di cittadinanza attiva.

Cittadinanza attiva: esercizio di responsabilità e democrazia.

Cittadinanza attiva è un concetto usato spesso come sinonimo di "cittadini che partecipano". Il concetto, però, contiene qualcosa di più specifico e rilevante. Esprime *l'esercizio di una responsabilità di cittadinanza dentro lo spazio pubblico*. E contribuisce a qualificarlo ed ampliarlo.

Ci riferiamo alla *"cittadinanza attiva organizzata stabilmente e democraticamente"*; cioè alla sua ossatura portante. Le Associazioni di promozione sociale sono, in se stesse, istituzioni di democrazia civile. Ed esercitano



pienamente la loro funzione di cittadinanza attiva quando esercitano un'azione politica ed una responsabilità politica nello spazio pubblico. Molti osservatori e noi stessi parliamo oggi di un deficit di soggettività generale (o soggettività politica) delle Associazioni di promozione sociale e dell'intero Terzo Settore.

Molti di noi pensano che non siamo riusciti, dopo la felice stagione degli anni '80 e '90, ad aggiornare e condividere in modo sufficiente e adeguato un *pensiero strategico* sulle nuove tendenze evolutive della società, delle istituzioni, delle culture. Strategico nel senso di capacità di stabilire *dove* vogliamo andare e, soprattutto, come è possibile andarci.

Per le Associazioni di Promozione sociale, oggi tutti lo riconoscono: **c'è una situazione di difficoltà; una fase critica. E le sue cause stanno soprattutto in due fattori: le trasformazioni sociali, e una riforma della politica ancora lontana dall'approdo.** C'è però anche un terzo fattore, di cui amiamo meno parlare: *una difficoltà dell'associazionismo ad innovare se stesso*. I soggetti associativi sono, per loro natura, i primi ad avvertire i cambiamenti della società. Ed anche in questa fase è accaduto così. Né mancano buone pratiche innovative. Il problema sta piuttosto in una diminuita capacità di avere obiettivi comuni (cioè di fare rete), a cominciare dal pensiero strategico, appunto. E quindi in una soggettività politica non all'altezza delle sfide reali. Negli anni '90 fummo forti perché il pluralismo fu di tipo collaborativo e cooperativo. Oggi prevale un pluralismo competitivo.

Dobbiamo invece rendere più forte il nostro messaggio e la nostra presenza, in direzione di quella platea sterminata, costituita dai cosiddetti **cittadini attivi** nel tessuto sociale: quei cittadini che si auto organizzano ed hanno fiducia in se stessi e nella società in cui operano.

La natura giuridica delle organizzazioni collettive

di Daniela Memmo

Ordinario di Diritto Civile della Facoltà di Giurisprudenza, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Le "organizzazioni collettive" sono un genere di soggetto di diritto, che si scompone in numerose specie e che costituisce il fondamento sostanziale di un complesso sistema di norme. La prima fondamentale distinzione si fonda sullo scopo perseguito: le organizzazioni collettive con scopo di lucro sono le società, con o senza personalità giuridica, a responsabilità limitata o illimitata, che svolgono un'attività economica per la produzione dell'utile, che viene poi ripartito tra i soci, in proporzione delle quote o delle azioni. Le organizzazioni collettive senza scopo di lucro sono invece le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni, sempre riconosciute come persone giuridiche, tutte regolamentate dal libro I del codice civile. Nel concetto di scopo non lucrativo si opera una graduazione. Le associazioni si costituiscono per il perseguimento di uno "scopo ideale", mentre le fondazioni devono essere indirizzate ad uno "scopo di pubblica utilità". In entrambi i casi, ciò non esclude lo svolgimento di un'attività economica, ma preclude la ripartizione degli utili tra gli associati (il "lucro"): l'utile percepito deve essere necessariamente devoluto al perseguimento dello scopo ideale dell'organizzazione. Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, si costituiscono per contratto (il c.d. contratto di associazione), che viene definito come un contratto "aperto" (alle successive adesioni) con comunione di scopo (ideale). Le fondazioni si costituiscono invece per atto unilaterale del fondatore, il c.d. atto di fondazione, che prevede la forma pubblica notarile, ma sono anch'esse sostenute da un'organizza-

zione, detta "servente" rispetto allo scopo di pubblica utilità.

La differenza tra organizzazioni non lucrative dotate di personalità giuridica (associazioni riconosciute e fondazioni) ed organizzazioni non lucrative senza personalità giuridica (associazioni non riconosciute, comitati) ha progressivamente perso molta della sua importanza dal punto di vista dell'attività giuridica compiuta dalle stesse, che è ormai consentita a tutte con l'attribuzione della piena capacità di agire.

La riforma delle associazioni è stata attuata negli ultimi tre decenni sia mediante

leggi speciali, come nel caso della regolamentazione delle organizzazioni di volontariato prima e delle ONLUS (Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale) poi, sia mediante la diretta novellazione del codice civile.

La ratio di tale riforma si può sintetizzare nell'abbandono da parte dello Stato del trattamento di diffidenza verso le formazioni sociali intermedie e nella affermazione invece del c.d. Stato "leggero", che promuove le organizzazioni non lucrative e ad esse delega molte delle sue funzioni non autoritative, in attuazione del principio della c.d. sussidiarietà orizzontale.

Molti sono i temi che possono pertanto essere approfonditi dal giusciviltista alla luce della nuova impostazione normativa: tra

i tanti, il contratto di associazione; il fondo comune ed il regime della relativa responsabilità patrimoniale; l'ordinamento interno statutario ed i rapporti con l'ordinamento dello stato; le vicende della adesione e della espulsione degli associati; il fondamento costituzionale della tutela della associazione nei rapporti con i singoli e della tutela dei singoli nell'associazione.



L'ENCICLOPEDIA LIBERA DELL'ASSOCIAZIONISMO

L'Enciclopedia libera dell'associazionismo nasce dall'attenzione che Endas Emilia Romagna ha dato negli ultimi anni alla **rete** che, in particolare nell'era del **web 2.0** e del **mobile internet device**, si è rivelata, oggi più che mai, **un veicolo di promozione sociale dalla natura intrinsecamente democratica e libera** affine ai principi ispiratori dell'associazionismo.

Il progetto, sostenuto anche dalla Regione Emilia Romagna, è stato creato con l'idea di condividere e diffondere conoscenze ed esperienze legate al mondo dell'associazionismo tramite l'utilizzo della pagina **associazioni.endas.net**.

Sul sito è stata installata una pagina dedicata all'installazione di **Faq sull'associazionismo**, ovvero una serie di domande poste frequentemente dagli utenti con risposte create da esperti, istituzioni e dirigenti.

L'Enciclopedia libera dell'associazionismo sfrutta anche le possibilità e opportunità che danno alla rete i nuovi supporti tecnologici quali palmari, **tablets** e **smartphones** potendo essere

consultato in modo comodo ed istantaneo sui dispositivi mobile avendo un tema grafico *ad hoc* per la presentazione sugli stessi e dando risposte in tempo reale ai dubbi del "popolo associazionistico".



In una seconda fase del progetto **L'Enciclopedia libera dell'associazionismo** si arricchirà di un'area ad accesso riservato per tutti gli utenti/cittadini che, tramite una opportuna *form* di registrazione, vorranno lasciare commenti e/o contribuire ad arricchire il contenuto informativo delle **Faq, come veri e propri wiki**, nell'ottica di non solo di favorire l'interrogazione ma anche lo scambio positivo di informazioni.

Il progetto è stato creato insieme ad Endas Emilia Romagna da **Alterego**, azienda che si colloca nel mercato dei servizi e del supporto alle aziende nel campo della comunicazione per la costruzione del branding e nel settore informatico, offrendo ai clienti assistenza, partnership e consulenza.

5 per mille 2012 e Modello EAS C'è tempo fino al 30 settembre per sanare le inadempienze

Gli errori materiali potranno essere riparati entro il 30 settembre 2012, attraverso il pagamento di 258 tramite F24 e la correzione o l'integrazione della documentazione mancante. Da quest'anno, quindi per il 5 per mille 2012, gli errori materiali (come errori formali o il mancato invio della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) potranno essere riparati entro il 30 settembre 2012, attraverso il pagamento di 258 tramite F24 e la correzione o l'integrazione della documentazione mancante. La norma è contenuta nel decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 "semplificazioni" che prevede infatti a partire dal 5 per mille di quest'anno, la possibilità per gli enti aventi diritto, ma esclusi dal riparto del 5 per mille perché inadempienti, di rientrare nell'elenco dei beneficiari a fronte del versamento di una sanzione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Concono anche per il modello Eas: gli enti possono recuperare a eventuali inadempienze riguardo il Modello Eas con il versamento di 258 euro.

"2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:

a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

All'interno del decreto, precisamente al comma precedente dell'art. 2, disposizioni utili anche per chi si trova nella posizione di dover sanare delle inadempienze riferite a obblighi di legge derivati dalla fruizione di benefici fiscali, come il caso del modello EAS: anche qui, tramite versamento della sanzione di 258 euro, sarà possibile ottemperare all'obbligo di invio fuori dai 60 giorni previsti. "... 1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista".

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 46/E contenente i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Per quanto riguarda il 5 per mille, il codice tributo da utilizzare a questo fine è **8115** mentre il codice tributo per il versamento della sanzione relativa al ritardo dell'Eas tramite F24 è **8114**.

Sulla destinazione d'uso delle sedi di Associazioni di Promozione Sociale in Emilia Romagna

In Emilia Romagna per le Associazioni di Promozione Sociale (intese con esse quelle indicate dall'art. 4 comma 5 della L.R. 34/2002 e che sono iscritte nell'apposito registro provinciale o regionale) non è necessaria alcuna variazione della destinazione d'uso dell'immobile, qualunque essa fosse in precedenza, sulla base dell'art. 16 della L.R. 34/2002. Questa indicazione è stata anche specificata da una recente interrogazione del Comune di Bologna alla Regione Emilia Romagna.

Nella risposta la Regione specifica come le Associazioni di Promozione Sociale possano utilizzare come sedi immobili già esistenti indipendentemente dal fatto che gli strumenti urbanistici prevedano o meno destinazioni d'uso per l'attività di promozione sociale e senza pretendere inoltre il cambio di destinazione d'uso, rimanendo formalmente in essere la destinazione in atto.

In conseguenza, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, non è neces-

saria la preventiva acquisizione del titolo edilizio per il solo cambio d'uso delle unità immobiliari dove è esercitata l'attività dell'Aps, né può considerarsi aumentato il carico urbanistico, che resta inalterato a seguito dell'utilizzo delle unità immobiliari in questione. Tuttavia, ai fini dello svolgimento delle attività di promozione sociale, è comunque indispensabile l'osservanza dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, di accessibilità richiesti dalla normativa tecnica per la specifica attività svolta dalla associazione e della conseguente necessità di presentare il titolo edilizio relativo alle eventuali modifiche edilizie da apportare.

Tale titolo edilizio per eventuali modifiche non comporta comunque un formale cambio della destinazione d'uso degli immobili dove si insediano le sedi delle Aps e conseguentemente non richiede il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi all'aumento di carico urbanistico.

Prevenzione e contrasto dell'evasione

*Evidenziata la necessità di evitare
di perseguire situazioni di minima rilevanza.*

È stata pubblicata la circolare **18/E del 31/05/2012 dell'Agenzia delle entrate**, la quale contiene i **criteri operativi per la prevenzione ed il contrasto dell'evasione per il 2012**.

Dopo aver ribadito l'interesse, in sede di accertamento, in favore degli enti non commerciali, con l'obiettivo di consolidare il trend positivo avuto nel 2011, conferma anche per quest'anno una quota di verifiche e di accertamenti destinati ai detti soggetti. Si precisa (finalmente n.d.r.) che: "l'attività operativa sia svolta prioritariamente nei confronti dei soggetti che presentino abusi di particolare rilevanza economica, evitando di perseguire situazioni di minima rilevanza".

"... Enti non commerciali. Con riferimento all'utilizzo abusivo delle agevolazioni riservate agli enti non commerciali, anche quest'anno il budget di produzione contempla una quota di verifiche e di accertamenti destinati ai detti soggetti. Al fine di migliorare qualitativamente i risultati dell'attività di controllo si ribadisce la necessità di adottare ogni iniziativa diretta ad assicurare che l'analisi del rischio di abuso dei regimi agevolativi in materia sia eseguita con la massima cura, utilizzando anche le informazioni contenute nelle apposite liste d'ausilio trasmesse centralmente (elenco CONI, elenco dei soggetti che hanno fruito del regime di cui alla Legge n. 398 del 1991, elenco EAS, ecc.),

atteso che solo l'attenta valutazione degli indici di rischio determina una selezione mirata e garantisce la massima efficacia dell'azione di controllo".

Nell'ambito della analisi di rischio effettuata con l'ausilio degli specifici applicativi a disposizione, vanno in specie selezionati gli enti che, in base agli elenchi dei fornitori a suo tempo inviati dai soggetti obbligati, risultano aver emesso fatture ma non hanno presentato la dichiarazione IVA oppure hanno dichiarato un volume d'affari pari a zero.

Al contempo, si evidenzia la necessità che, dopo aver individuato le posizioni da sottoporre a controllo secondo le indicazioni fornite con le apposite metodologie emanate dalla Direzione Centrale Accertamento, l'attività operativa sia svolta prioritariamente nei confronti dei soggetti che presentino **abusi di particolare rilevanza economica, evitando di perseguire situazioni di minima rilevanza**.

Si ribadisce altresì l'esigenza che la platea degli enti associativi presenti in ciascuna provincia venga sempre analizzata approfonditamente a cura della funzione di governo ed analisi delle Direzioni provinciali, in stretta sinergia con l'Ufficio controlli (Area persone fisiche ed enti non commerciali, ove istituita) e gli Uffici Territoriali, sotto il necessario coordinamento del Direttore Provinciale.

5 X 1000

**donalo all'Endas... non ti costa nulla
e sostieni il tuo tempo libero**

Codice fiscale Endas Emilia Romagna

80063710372

Nella casella della dichiarazione dei redditi dedicata alle associazioni di promozione sociale

Guarda il video promo su www.endas.net e condividilo su   

Endas Emilia Romagna

Dir. Resp.: Luciano Biasini; Redazione: Antonio Caporaso, Arrigo Guiglia, Monica Morleo, Maurizio Ravegnani, Francesco Romanelli, Nicola Rossini, Piergiorgio Vasi, Franco Zoffoli; Redazione e amministrazione: via Boldrini, 8 40121 Bologna; Stampa: Siaca Arti Grafiche (Cento)

Tariffa associazioni senza fini di lucro: "Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 2, DCB BO CMP"

Informiamo che la presente pubblicazione viene distribuita esclusivamente in abbonamento postale e che pertanto i dati relativi ai nominativi ed indirizzi dei lettori sono stati inseriti nelle nostre liste di spedizione. Ciascun lettore, a norma dell'art. 13 della Legge 675/96, potrà aver accesso ai propri dati in ogni momento, chiederne la modifica, la cancellazione oppure opporsi gratuitamente al loro utilizzo scrivendo alla redazione.

Endas Emilia Romagna

via Boldrini, 8 Bologna - 051/4210963 - endas.er@endas.net - www.endas.net - su Facebook Endas Emilia Romagna